

IL TRIBUNALE DI VELLETRI
AREA CONCORSUALE — CIVILE

Decreto di omologazione di piano del consumatore ex art. 12 bis e seg. L. 3/12

Il giudice, DR Francesca Aratari,

letta la proposta di piano del consumatore presentata in data 30.11.21 da
C.F. nata a , il
ed ivi residente in
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Barbuto (C.F. BRBLCU69E15D086X) ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Arno 2;

considerato che a fondamento della domanda la ricorrente ha sostenuto che in data 2 dicembre 2008 aveva acquistato l'unità immobiliare sita in Monte Compatri, Via Casilina n. 3516, compreso di box auto, con atto a rogito del Notaio Dot. Vincenzo Silvestroni repertorio n. 264455 raccolta n. n. 29009, al prezzo di 228.000,00, di cui euro 180.000,00 attraverso accollo di mutuo concesso dalla Banca Monte Paschi di Siena, ed il residuo mediante n. 3 assegni bancari non trasferibili (nn. 0010560787-03, 0010566017-07, 31942803131-03) per complessivi euro 48.000,00. Il mutuo era stato concesso per la durata di 378 mesi, pari ad anni 31 con rate semestrali a partire dall'1.1.2009 all'1.07.2010, pagate dalla ricorrente. La capacità reddituale era rappresentata, per gli anni d'imposta 2006/2007, dal seguente reddito: Anno imposta 2006 - reddito 16.455,00 Anno d'imposta 2007 - reddito 15.587,00, inoltre, al momento dell'acquisto la ricorrente godeva dell'aiuto economico del compagno Sig. , il quale percepiva un reddito annuo pari ad euro 17.833,00, e di quello dei propri genitori ma soprattutto poteva contare sui proventi derivati dalla vendita dell'immobile sito in Milazzo al prezzo di euro 132.500,00. Infatti, la ricorrente aveva provveduto al regolare pagamento delle rate di mutuo convenute, da Gennaio 2009 sino a Giugno 2011. Le condizioni sopra descritte avevano subito tuttavia un deterioramento già a far data dall'anno 2010 quando la Sig.ra era stata dichiarata invalida al 50% con conseguente compromissione dell'idoneità e della capacità lavorativa. La ricorrente aveva chiesto ed ottenuto la sospensione del pagamento delle rate di mutuo scadute dall'1.07.2010 fino alla rata dell'1.7.2011, trovandosi, successivamente, nella impossibilità di adempiere regolarmente al pagamento delle rate sia in ragione delle precarie condizioni di salute, che avevano determinato a carico della stessa, significative spese mediche da sostenere, che in ragione del venir meno del contributo economico del compagno Sig. nel frattempo posto in cassa integrazione. La situazione, tra l'altro, era peggiorata allorquando, a



carico della ricorrente, erano state riconosciute patologie invalidanti per grave insufficienza vertebrale – iperlordosi cervicale – ipercifosi dorsale – diabete misto gonartrosi bilaterale con riconoscimento della invalidità al 100%, che avevano determinato l'assoluta impossibilità di trovare alcuna occupazione lavorativa.

Rilevato che la proposta risulta così formulata:

- soddisfacimento dei seguenti creditori nella misura indicata di fianco:

Compenso O.C.C. per euro 3.632,20 Prededuzione 100% 3.632,20

Onorario Avv. L. Barbuto per euro 6.566,00 Prededuzione 100% 6.566,00

Agenzia delle Entrate per euro 1.435,64 Prededuzione 100% 1.435,64

Banca MPS per euro 109.000,00 Ipotecario 100% 109.000,00

TARI, Comune Monte Compatri per euro 873,00 Privilegio 100% 873,00

Condominio Via Casilina per euro 5.539,12 Chirografario 5% 277,00

Polizia locale per euro 57,00 Chirografario 5% 3,00

American Express per euro 6.628,70 Chirografario 5 331,00

Net Insurance per euro 22.475,18 Chirografario 5% 1.124,00

Regione Lazio per euro 1.160,56 Chirografario 5% 58,00

Carta Unicredit per euro 3.000,00 Chirografario 5% 150,00

- per complessivi euro 160.367,40 con la somma di € 123.449,84 da versarsi nei seguenti termini:

a) € 3.632,20 da pagarsi mediante rate bimestrali come da accettazione del preventivo comunicato dall'OCC di Velletri;

b) € 6.566,00 da pagarsi mediante rate bimestrali all'Avv. Luca Barbuto;

c) € 1.435,64 con rateizzazione concessa dall'Agenzia Entrate e Riscossioni in prededuzione, al lordo delle rate già regolarmente versate sino alla data odierna;

d) € 109.000,00 credito ipotecario, pagato a far data dalla omologa



del piano, mediante pagamenti mensili;

e) € 873,00 credito privilegiato TARI da corrispondersi al Comune di Monte Compatri all'esito del soddisfo del credito ipotecario;

f) € 1.943,00 totale dei crediti chirografari pagati nella misura del 5% successivamente al pagamento del creditore privilegiato;

- il pagamento in particolare è previsto tramite n. 138 rate mensili (della durata di 11 anni e 6 mesi) di euro 900,00 ciascuna (entrate mensili di € 1.482,00 sottratta la somma destinata alle proprie esigenze di € 582,00);

- quanto ai tempi, il pagamento del credito in prededuzione nei confronti dell'Organismo di Composizione della Crisi è previsto mediante il versamento in rate bimestrali a far data dall'accettazione del preventivo di spesa; quello in prededuzione degli onorari al legale mediante versamenti bimestrali; le somme in prededuzione così come rateizzate dall'Agenzia della Riscossione; successivamente, a far data dall'omologa del piano del consumatore, inizierà il pagamento del creditore ipotecario, successivamente procederà al pagamento del credito privilegiato ed in immediata successione procederà al pagamento dei creditori chirografari;

- il pagamento, infine, è garantito con lo stipendio proveniente dal rapporto di lavoro dipendente instaurato dalla ricorrente nel novembre 2019 con la . con contratto di 12 ore settimanali a tempo indeterminato; dal mantenimento percepito dall'ex coniuge; dalla pensione di invalidità, nonché dalla garanzia rilasciata dal Sig. residente in la cui capacità reddituale è documentata dal mod. 730/2020 redditi 2019.

Ritenuto che:

- il piano sia stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, legge n.3/2012;

Precisato che:

- il riepilogo dei debiti indicato dalla proponente menziona il debito del creditore ipotecario nella misura già falcidiata ex art. 7, primo comma, L. 3/12,



ovvero nel minor importo di euro 109.000,00, pari al valore del bene stimato dal C.T.U., Ing. Dello Sbarba Giuseppe, nell'esecuzione r.g.e. 260/2020, Trib. Velletri, come attestato dall'organismo di composizione della crisi nella relazione depositata, mentre l'ammontare effettivo, precettato in data 3.2.20, è pari ad euro 200.309,48 oltre interessi e spese;

- rilevato, con particolare riferimento al requisito sub lett d-ter) dell'art. 7 comma 1-bis, che, stando a quanto sostenuto dalla ricorrente, alla data del 2 dicembre 2008, quando ha acquistato l'unità immobiliare sita in Monte Compatri, con accollo del mutuo, la sua capacità reddituale, come attestata dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2006 e 2007, unitamente a quella del compagno, Sig. _____, che percepiva un reddito annuo di euro 17.833,00, e all'aiuto economico fornito dai propri genitori ma soprattutto tenuto conto dei proventi derivati dalla vendita dell'immobile sito in Milazzo al prezzo di euro 132.500.00, le consentiva di tener fede all'impegno del rimborso del mutuo, tant'è che la ricorrente ha provveduto al regolare pagamento delle relative rate dal Gennaio 2009 sino al Giugno 2011. Secondo la prospettazione della ricorrente, la situazione di sovraindebitamento è sopravvenuta quando, a partire dall'anno 2010 era stata dichiarata invalida al 50%, con conseguente compromissione dell'idoneità e della capacità lavorativa. Sicché, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle rate di mutuo scadute dall'1.7.2010 fino alla rata dell'1.7.2011, si è trovata nella impossibilità di adempiere. La stessa, infatti, si è trovata costretta ad affrontare significative spese mediche senza nemmeno poter contare sul pregresso contributo economico del compagno, nel frattempo posto in cassa integrazione. La situazione, peraltro, si è aggravata successivamente, quando è stata riconosciuta invalida al 100% ed impossibilitata a trovare alcuna occupazione lavorativa.

Stando, dunque, a quanto riferito dalla ricorrente, parzialmente confortato dalla documentazione prodotta, la situazione di sovraindebitamento non può imputarsi a colpa grave della stessa.

In tal senso depone anche la relazione dell'OCC, nella quale è più chiaramente riferito che la causa del sovraindebitamento va individuata nella perdita del lavoro, aggravata, successivamente, dal sopravvenire dei problemi di salute: *“La difficoltà di provvedere al pagamento del suddetto mutuo sono sorte al momento della perdita del lavoro della Ricorrente, tali complicanze sono aumentate quando, nell'anno 2010, a causa di un serio problema di salute la Ricorrente è stata dichiarata totalmente invalida, percependo la relativa pensione di invalidità, che verrà esaminata in seguito.”*. Si legge, inoltre nella relazione: *“Dagli accertamenti compiuti dagli scrivente, quali comunicazioni ai creditori dichiarati dalla ricorrente, nonché dall'accesso alle banche dati pubbliche, non appaiono manifeste obbligazioni assunte con l'intento di non adempierle con colpa grave, malafede o*



frode. Il mancato adempimento può essere ragionevolmente ascritto alle motivazioni fornite dalla Ricorrente e, pertanto, la stessa appare meritevole della tutela offerta dalla legge e, in particolare, per la salvaguardia specifica della prima ed unica casa della ricorrente. Infine, la documentazione fornita dalla ricorrente è attendibile, avendo trovato riscontro dagli accertamenti eseguiti dagli scriventi”

In definitiva, allo stato emerge evidenza della ricorrenza delle ragioni ostantive descritte sub lett d-ter) dell’art. 7 comma 1-bis legge 3/2012.

- In ordine al trattamento riservato al creditore ipotecario e al rispetto del comma 4° dell’art. 8 l.3/2012, si osserva che la Suprema Corte ha chiaramente stabilito (Cass. n. 17391720) “che negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. n. 17834-19)”, precisando che “la dilazione di pagamento, nel senso di cui alla proposta di cui è causa, non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori; come già affermato da Cass. n. 17834-19, neppure le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali; invero esse non sono di per sé ostantive perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento”. Ne consegue che la previsione del pagamento dilazionato del creditore ipotecario non risulta d’ostacolo all’ulteriore corso della procedura. L’OCC, infatti ha attestato la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, relazionando quanto segue: *“Infine, la documentazione fornita dalla ricorrente è attendibile, avendo trovato riscontro dagli accertamenti eseguiti dagli scriventi ed è completa per una adeguata analisi di fattibilità della proposta. Le garanzie offerte rappresentano un plus rispetto all’attuale garanzia patrimoniale della Sig.ra _____, sia per il creditore ipotecario, a cui viene garantito il pagamento integrale del valore del bene immobile oggetto di prelazione ipotecaria, sia per il creditore privilegiato che vede integralmente soddisfatto il proprio credito, che i creditori chirografari, al cui soddisfacimento aliunde, anche nella percentuale offerta dalla ricorrente, appare di*



difficile realizzazione. Per quanto sopra esposto, gli scriventi professionisti delegati ritengono che il piano così come proposto dalla Ricorrente, sulla base degli accertamenti compiuti e della documentazione esaminata, può, ragionevolmente, essere realizzato.”

Rilevato, in definitiva, che:

- la debitrice ha indicato i creditori e le somme dovute;
- la debitrice ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- vi è in atti l'attestazione sulla fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, legge n.3/2012, rilasciata dall'organismo di composizione della crisi;

considerato che è stata sospesa la procedura esecutiva in corso, avente ad oggetto l'immobile della ricorrente (vedi decreto del 4.12.21);

rilevato che tutti i creditori hanno ricevuto da parte dell'OCC la proposta del ricorrente e nessun creditore ha formulato contestazioni;

visti gli artt. 12 bis e seguenti della legge 3/2012,
P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore proposto dalla ricorrente
- dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Velletri, a cura degli OCC.

Si comunichi alle parti ed agli OCC

Velletri, 26.1.22

Il Giudice

(dr.ssa Francesca Aratari)

